



PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 51 del 03-06-2025

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 23/04/2025 DI ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO (E MOVIERI IN CASO DI NECESSITÀ) E DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI DAL KM 8+264 AL KM 8+950 DELLA S.P. 78 FALISCA FUORI E DENTRO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) PER "LAVORI DI BONIFICA IDRICA" FINO AL 19/09/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la richiesta (prot. Arrivo n. 12757/2025) della società METALEDIL S.R.L., di ricevere l'autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di strada compreso tra il Km 8+264 e il Km 8+950 della S.P. 78 FALISCA, è stata evasa con Concessione n. 3828300 del 09/04/2025;
- in data 09/04/2025 (prot. Partenza n. 14122/2025) si concedeva la proroga di mesi 6 per l'esecuzione dei lavori spostando il termine per la fine degli stessi al 19/09/2025;
- con ordinanza n. 40 del 23/04/2025, richiesta con prot. Arrivo n. 14782/2025 dalla società METALEDIL S.R.L., si istituiva il restringimento di carreggiata, la regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico (e movieri in caso di necessità) e divieto di sosta h24 con rimozione forzata ambo i lati dal km 8+264 al km 8+950 della S.P. 78 FALISCA fuori e dentro il centro abitato del comune di Rignano Flaminio (RM) per "lavori di bonifica idrica" dal 28/04/2025 al 12/06/2025;
- in data 28/05/2025 (prot. Interno n. 20472/2025) la società METALEDIL S.R.L. ha richiesto la proroga dell'ordinanza già vigente n. 40 del 23/04/2025 fino al 19/09/2025;
- per assicurare l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni previste, si rende necessaria l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri e del divieto di sosta h24 con rimozione forzata ambo i lati del tratto stradale in oggetto;
- la proroga dell'istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta, ambo i lati, è stata richiesta dalla ditta esecutrice fino al 19/09/2025;
- la richiedente ditta esecutrice dei lavori, o altra impresa eventualmente da essa incaricata, dovrà farsi carico della collocazione, della manutenzione e della sorveglianza di tutta la segnaletica stradale necessaria a norma del C.d.S per il cantiere in programma come da "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. del 10 luglio 2002;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

Visto il D.Lgs.vo n. 285/92 s.m.i.;

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. giusto D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i.;

Visto che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 contenente *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;

Visto il D.I. del 04 marzo 2013 recante *“Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione ed apposizione di segnaletica stradale destinata alle autorità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

Visto il Decreto MLPS del 22/01/2019 recante *“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

Dato atto che i lavori per i quali è necessaria l'emissione della presente ordinanza ricadono nella fattispecie di cui all'art 6 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal funzionario tecnico della ZS 4^;

ORDINA

1) di prorogare l'ordinanza n. 40 del 23/04/2025, ovvero l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico (o movieri in caso di necessità) e del divieto di sosta h24 ambo i lati con rimozione forzata, nel tratto stradale compreso **tra il KM 8+264 e il KM 8+950 della S.P. 78 FALISCA** fuori e dentro il centro abitato del comune di Rignano Flaminio (RM), **fino al 19/09/2025**, come richiesto dall'impresa esecutrice;

2) che la limitazione suddetta sia preceduta da segnaletica di cantiere e quanto altro necessario, il tutto a norma di Codice della Strada e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

3) che la Società concessionaria e committente dei lavori e l'impresa esecutrice degli stessi da essa incaricata, provvederanno a dare attuazione a quanto prescritto nella presente ordinanza e saranno ritenute responsabili di eventuali danni arrecati a persone, al corpo stradale ed alle cose in genere, in dipendenza dei lavori di cui trattasi, della sorveglianza del tratto di strada interessato dai lavori, e sono altresì incaricate dell'installazione e della sorveglianza e manutenzione della segnaletica sopra descritta.

DISPONE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Viterbo e del Comune territorialmente competente in indirizzo per 15 gg consecutivi.

La segnaletica stradale a norma del C.d.S. e l'eventuale personale necessario e autorizzato per la regolamentazione del traffico come descritto in premessa sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori o di chi formalmente incaricato da essa.

È fatto obbligo a chiunque spetti, rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs.vo n. 104/2010 ex Legge n° 1034/71, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Viterbo, 03/06/2025

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Umbro Pasquini

Viterbo, 03-06-2025

IL DIRIGENTE
ING. UMBRO PASQUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 20915/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Class. 11 - Copia Documento